



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 149

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 29-04-21, n. 25

Oggetto:

Disciplina inerente gli orari delle attività di acconciatore ed estetista - Svolgimento attività per il giorno 1° maggio 2021.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 156 del 25/11/2008 concernente la disciplina degli orari delle attività di acconciatori ed estetiste;

Vista la richiesta dell'Associazione di Categoria Confartigianato, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 25887 in data 29/04/2021, con la quale si chiede la possibilità per le imprese di servizio alla persona (acconciatura/estetica) di esercitare la propria attività nella giornata festiva del 1° maggio 2021;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato varie fasi di sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui a tali attività viene consentito di operare;

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;

Considerato che il D.L. n. 52 del 22/04/2021 ha prorogato lo Stato di Emergenza al 31 luglio 2021;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, concedere la possibilità di svolgere le suddette attività in deroga alla normativa attualmente vigente di cui all'Ordinanza Sindacale n. 156/2008, limitatamente alla giornata del 1° maggio 2021;

Richiamate le seguenti norme:

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di estetista”;
Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. “ Disciplina dell’attività di acconciatore”;
L.R. 20 novembre 2007, n. 17 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista”;
D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40;
D.Lgs. n. 59/2010;
D.L. 13/08/2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14/09/2011, n. 148;
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;
D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, assunte dopo l’entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., il numero elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l’Amministrazione provvederà a darne comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

- 1) Limitatamente alla sola giornata del 1° maggio 2021, per i motivi indicati in narrativa, che possano essere svolte le attività di acconciatore ed estetista, disponendo che:
 - non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva al Comune;
 - sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
- 2) La possibilità, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai “motivi imperativi di interesse generale”, come previsti nell’art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, e previsti dall’art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) Le attività in questione dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalle altre Forze

dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

I N F O R M A

Che è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro

GDC/ca